

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA

Dott. Ceccherini - Presidente

Dott. Nappi – Relatore

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Reggio Calabria ha confermato la dichiarazione di inefficacia, a norma dell'art. 64 legge fall., dell'atto pubblico in data 15 aprile 1997 con il quale C.P., fallito poi nel luglio 1998, aveva donato l'unico immobile di sua proprietà alla moglie A.C. in vista della imminente separazione consensuale dal coniuge. Hanno ritenuto i giudici del merito che il trasferimento della proprietà era stato del tutto gratuito e non proporzionato al patrimonio del donante, perché risultava accertato che A.C. avesse un reddito personale sufficiente al proprio mantenimento, mentre C.P. non era stato esonerato dall'obbligo di concorrere al mantenimento dei figli minori, cui pure era destinata la nuda proprietà dell'immobile al raggiungimento della maggiore età di entrambi. Contro la sentenza d'appello ricorre ora per cassazione A.C. sulla base di un motivo d'impugnazione, cui resiste con controricorso la Curatela del fallimento di P. C..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo d'impugnazione la ricorrente deduce vizi di motivazione della decisione impugnata.

Premesso di essere stata completamente all'oscuro delle attività del marito, dichiarato fallito quale socio di una società di persone e non quale imprenditore, essendo egli all'epoca dipendente di un istituto bancario, sostiene che, contrariamente a quanto affermato dai giudici del merito, nella richiesta di omologazione della separazione consensuale era espressamente prevista la destinazione della donazione anche a tacitare ogni pretesa economica di un coniuge nei confronti dell'altro. Nel medesimo atto era poi previsto che l'impegno di C.P. a contribuire al mantenimento dei figli minori era subordinato a specifiche motivate richieste della ricorrente. Ne consegue che il trasferimento dell'immobile era destinato a regolare i rapporti patrimoniali tra i coniugi anche con riferimento alle spese per il mantenimento dei figli, cui avrebbe provveduto di volta in volta solo in caso di necessità, oltre che con l'attribuzione della nuda proprietà una volta divenuti maggiorenni. Si trattava pertanto di un atto a titolo oneroso, perché C.P. ne risultava esonerato dalla prestazione periodica e sistematica in favore dei figli.

2. Il ricorso è infondato. In realtà la giurisprudenza più recente ha ben chiarito che occorre distinguere non solo tra negozio a titolo gratuito e negozio a titolo oneroso, ma anche tra gratuità e liberalità (Cass., sez. I, 5 dicembre 1998, n. 12325, m. 521419). In particolare l'assenza di corrispettivo, se è sufficiente a caratterizzare i negozi a titolo gratuito (così distinguendoli da quelli a titolo oneroso), non basta invece ad individuare i caratteri della donazione, per la cui sussistenza sono necessari, oltre all'incremento del patrimonio altrui, la concorrenza di un elemento soggettivo (lo spirito di liberalità) consistente nella consapevolezza di attribuire ad altri un vantaggio patrimoniale senza esservi in alcun modo costretti, e di un elemento di carattere obbiettivo, dato dal depauperamento di chi ha disposto del diritto o ha assunto l'obbligazione. Si può avere perciò un atto che, benché gratuito, non è manifestazione di liberalità. Ma

secondo la giurisprudenza, la valutazione di gratuità od onerosità di un negozio, ai fini dell'art. 64 legge fall., *“deve essere compiuta con riguardo alla causa, e non già ai motivi dello stesso, con la conseguenza che deve escludersi che atti a titolo gratuito siano quelli, e solo quelli, posti in essere per spirito di liberalità, essendo lo spirito di liberalità richiesto per la donazione (art. 769 c.c.), mentre non è indispensabile negli altri contratti a titolo gratuito, che sono quelli in cui una sola parte riceve e l'altra, sola, sopporta un sacrificio, unica essendo l'attribuzione patrimoniale”* (Cass., sez. I, 2 febbraio 2006, n. 2325, m. 588025). Nel caso in esame è indiscusso che l'atto controverso, qualificato dalle stesse parti come donazione, fu stipulato in vista della separazione personale dei coniugi. Indiscusso è altresì che la donazione non fu destinata a surrogare l'assegno di mantenimento di A.C., cui la signora rinunciò esplicitamente, *“perché pienamente autosufficiente in quanto percettrice di stipendio autonomo”*. Ciò di cui si discute è dell'obbligo di C.P. di contribuire al mantenimento dei figli. Tuttavia negli accordi per la separazione consensuale è previsto esplicitamente che C.P. *“si impegna a contribuire alle spese necessarie per il mantenimento dei propri figli”*. Vero è che i relativi versamenti rimangono subordinati *“alle motivate richieste”* presentate di volta in volta da A.C., *“a seconda delle esigenze dei minori”*. Ma è vero anche che *“entrambi i genitori si impegnano ... a contribuire per metà ad eventuali spese straordinarie ed impreviste in materia di salute e di studio relative ai propri figli”*. Sicché la subordinazione dell'ordinario contributo di C.P. a richieste specifiche della moglie non può essere interpretato come un esonero dall'obbligo di contribuire all'ordinario mantenimento dei figli, bensì come una regolamentazione peculiare delle modalità di pagamento, in tempi misura e modalità non predeterminate. E' plausibile pertanto l'argomentato convincimento dei giudici del merito che la causa della donazione controversa fu gratuita.

Il ricorso è respinto. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese in favore della resistente, liquidandole in complessivi E. 7.200, di cui E. 7.000 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.

****Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy***